

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 1949

(17^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASATI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Norme sull'avanzamento dei tenenti di vascello, e gradi corrispondenti, della Marina militare, reduci dalla prigionia di guerra, dall'internamento o dal servizio presso reparti partigiani » (N. 620-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag.	139
CASARDI, <i>relatore</i>	140,	141
GASPAROTTO		140
MEDA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>		140
CALDERA		140
PALERMO		140
PERTINI		140
CADORNA		141

« Autorizzazione al Ministro della difesa a trasferire, in relazione allo sfollamento dei quadri, sottufficiali in carriera continuativa della Marina e dell'Aeronautica da categorie eccedenti in altre deficitarie » (N. 705):

CASARDI, <i>relatore</i>	142
------------------------------------	-----

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Cadorna, Caldera, Casardi, Casati, Cemmi, Cerica, Cingolani, Damaggio, Elia, Facchinetti, Gasparotto, Lussu, Miceli Picardi, Palermo, Panetti, Pertini, Ricci Mosè, Salvi, Tignino e Vaccaro.

Interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato per la difesa, onorevole Meda.

SALVI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme sull'avanzamento dei tenenti di vascello, e gradi corrispondenti, dalla Marina militare, reduci dalla prigionia di guerra, dall'internamento o dal servizio presso reparti partigiani » (N. 620-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sull'avanzamento dei tenenti di vascello, e gradi corrispondenti, della Marina militare, reduci dalla prigionia di guerra, dall'internamento o dal servizio presso reparti partigiani ».

Questo provvedimento fu, a suo tempo, approvato dal Senato; la Camera dei deputati vi ha apportato, però, delle modifiche, per cui la Commissione dovrà deliberare sugli emendamenti apportati, che consistono nell'aggiungere, tra i beneficiari delle norme in esame, anche coloro che hanno prestato servizio presso reparti partigiani.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casardi.

IV COMMISSIONE (Difesa)

17ª RIUNIONE (17 dicembre 1949)

CASARDI, *relatore*. Come la Commissione ha già potuto notare la Camera dei deputati ha modificato questo disegno di legge, nel senso di comprendere nel beneficio anche quei tenenti di vascello (e naturalmente anche quelli che erano sottotenenti di vascello al momento dell'internamento o della cattura) che hanno prestato servizio in reparti partigiani.

Il disegno di legge, così come era stato approvato dal Senato, considerava, agli effetti del periodo di imbarco necessario per ottenere l'avanzamento al grado superiore, il periodo intercorrente fra la data della cattura o dell'internamento e quella dell'effettiva ripresa del servizio. La Camera dei deputati, ogni qualvolta ricorre nel testo del provvedimento questa frase, ha introdotto l'altra riguardante coloro che hanno prestato servizio nei reparti partigiani. Ciò significa che il servizio prestato presso reparti partigiani è considerato valido come valutazione del corrispondente periodo d'imbarco. Data la opportunità delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, non posso che raccomandare ai colleghi l'approvazione delle modifiche anzidette.

GASPAROTTO. Ritengo che sarebbe più opportuno che nel testo del disegno di legge si stabilisse l'obbligo da parte degli interessati di produrre il brevetto di partigiano per ottenere i benefici relativi. Infatti, senza questa garanzia, è probabile che tutti, anche coloro che sono stati patrioti o partigiani per un giorno o nell'ultima ora, riescano ad ottenere sensibili vantaggi di carriera.

MEDA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non v'è bisogno che le preoccupazioni del senatore Gasparotto si concretino in una apposita formulazione da introdurre nel testo del disegno di legge, perchè già nella dizione « servizio prestato presso reparti partigiani » si contempla l'obbligo per gli interessati di aver effettivamente prestato servizio, e per un congruo periodo di tempo, presso reparti partigiani. Questo periodo è già annotato negli stati di servizio degli ufficiali, come è ovvio che sia, poichè lo stato di servizio raccoglie tutti gli estremi della carriera dell'ufficiale.

CALDERA. Sono d'accordo col senatore Gasparotto che sia necessario richiedere il servizio minimo prestato presso i reparti par-

tigiani, altrimenti verranno a beneficiare della disposizione moltissimi che si sono arruolati in reparti partigiani all'ultima ora. Lo stesso dicasi per il riconoscimento della qualifica di patriota.

MEDA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Poichè il senatore Gasparotto e il senatore Caldera hanno fatto riferimento ai patrioti, devo precisare che costoro sono esclusi dal beneficio, in quanto il provvedimento riguarda solamente coloro che hanno prestato servizio in reparti partigiani.

PALERMO. Io ritengo che sia sufficiente la formulazione del disegno di legge come è sottoposta al nostro esame. Infatti, quando si parla di servizio prestato presso reparti partigiani, questo sta a dimostrare una valutazione dell'attività di partigiano svolta dagli ufficiali di marina. Soltanto in seguito a questa valutazione viene rilasciato il brevetto relativo, in base al quale, poi, viene fatta la annotazione sullo stato di servizio dell'ufficiale; di modo che la formula « servizio prestato presso reparti partigiani » si riferisce esclusivamente a coloro che hanno ottenuto il brevetto di partigiano.

CASARDI, *relatore*. Desidero far rilevare che il periodo di servizio di partigiano conta fino a un certo punto. Il provvedimento è congegnato in modo che, a un dato periodo di servizio di partigiano, corrisponda un uguale periodo riconosciuto valido agli effetti dell'imbarco. Quindi se un ufficiale ha fatto una sola settimana di servizio partigiano, agli effetti dell'imbarco sarà considerata una sola settimana.

Quanto al brevetto di partigiano, che secondo il senatore Gasparotto dovrebbe essere esibito per ottenere i vantaggi previsti dal presente provvedimento, ritengo che non sia necessario, in quanto dallo stato di servizio già risulta se un ufficiale abbia fatto o meno il partigiano.

PERTINI. Vorrei far rilevare che non si tratta di concedere la qualifica di partigiano a questi ufficiali di marina, ma di considerare il servizio prestato in reparti partigiani agli effetti della valutazione del periodo di imbarco. Se uno ha fatto pochi giorni di servizio partigiano quei pochi giorni gli devono essere valutati agli effetti dell'imbarco.

IV COMMISSIONE (Difesa)

17ª RIUNIONE (14 dicembre 1949)

CASARDI, *relatore*. Ritengo che la questione non abbia rilevanza, anche perchè per ottenere la qualifica di partigiano mi sembra che sia necessario aver prestato un congruo periodo di tempo tra i reparti della Resistenza.

CADORNA. Sono necessari tre mesi.

CASARDI, *relatore*. Perciò se un ufficiale di marina non ha fatto almeno tre mesi di servizio partigiano non può avere iscritta nel suo stato di servizio la relativa annotazione riguardante la qualifica di partigiano. Ritengo quindi esatta la formulazione data dalla Camera dei deputati perchè; ripeto, chi è stato partigiano per pochi giorni avrà calcolati agli effetti dell'imbarco quei pochi giorni. Prego in conclusione i colleghi di voler approvare il disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Metto in votazione i due primi articoli del disegno di legge, con gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Marina militare reduci dalla prigionia di guerra, dall'internamento o dal servizio prestato presso reparti partigiani, che all'atto della cattura o dell'internamento o dell'inizio dell'attività partigiana rivestivano il grado di tenente di vascello o grado corrispondente e che abbiano diritto alla ricostruzione della carriera ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894, e successive modificazioni, si prescinde fino al 15 aprile 1950, dal requisito dell'imbarco, ove prescritto.

(È approvato).

Art. 2.

Sino al 15 aprile 1950, per i tenenti di vascello e gradi corrispondenti della Marina militare reduci dalla prigionia o dall'internamento, o dal servizio prestato presso reparti partigiani, il periodo minimo d'imbarco prescritto dalle vigenti disposizioni è ridotto, agli effetti dell'avanzamento al grado superiore, di un periodo pari al tempo intercorrente fra la data

della cattura o dell'internamento o dell'inizio dell'attività partigiana e quella della effettiva ripresa del servizio, se all'atto della cattura o dell'internamento o dell'inizio dell'attività partigiana essi rivestivano il grado suddetto.

Uguale trattamento è fatto, ai fini dell'avanzamento a capitano di corvetta e gradi corrispondenti, ai tenenti di vascello e capitani della Marina militare che all'atto della cattura o dell'internamento o dell'inizio dell'attività partigiana rivestivano il grado di sottotenente di vascello o di tenente e che in sede di ricostruzione della carriera ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894, e successive modificazioni siano stati promossi al grado superiore con anzianità assoluta di grado anteriore alla data della cattura o dell'internamento o dell'inizio dell'attività partigiana.

(È approvato).

In relazione agli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati agli articoli 1 e 2 del disegno di legge, e testè approvati, occorre approvare la modificazione apportata dalla stessa Camera dei deputati al titolo del disegno di legge, modificazione consistente nell'aggiunta delle parole « o dal servizio presso reparti partigiani ». Metto ai voti pertanto tale modifica.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Autorizzazione al Ministro della difesa a trasferire, in relazione allo sfollamento dei quadri, sottufficiali in carriera continuativa della Marina e dell'Aeronautica da categorie eccedenti in altre deficitarie** » (N. 705).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Ministro della difesa a trasferire, in relazione allo sfollamento dei quadri, sottufficiali in carriera continuativa della Marina e dell'Aeronautica da categorie eccedenti in altre deficitarie ». Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casardi.

CASARDI, *relatore*. Nello sfollare i quadri dei sottufficiali delle tre Forze armate si è avuto una situazione per cui una parte dei sottufficiali che hanno fatto domanda (e abbiamo discusso questo problema in altra sede) sono stati posti in ausiliaria; altri sono stati collocati in ausiliaria secondo una graduatoria negativa, ovverosia in seguito a sanzioni disciplinari, in base al contegno tenuto dopo l'8 settembre, ecc. Questi provvedimenti naturalmente sono stati presi senza tener conto delle categorie a cui i sottufficiali appartenevano. È avvenuto che alcune categorie di sottufficiali sono rimaste deficitarie perchè lo sfollamento vi è stato numeroso, mentre in altre lo sfollamento è avvenuto in misura minore.

Si tratta ora di conguagliare le varie categorie dei sottufficiali facendole rientrare nei quadri previsti dal Trattato di pace. E allora, per non mandar via ottimi sottufficiali, il disegno di legge, che si propone per l'approvazione, considera il trasferimento di una parte di questi sottufficiali da categorie pletoriche ad altre deficitarie. Come si realizza questo intendimento? Bisogna tenere presente che le tre Forze armate sono in molte questioni ancora governate da criteri diversi. Infatti, mentre per l'Esercito esiste una sola categoria di sottufficiali, per cui non si rende necessario questo trasferimento da una categoria all'altra, la Marina e l'Aviazione hanno più categorie di sottufficiali: sottufficiali nocchieri, sottufficiali radiotelegrafisti, ecc.

Con un provvedimento interno si tratta ora di vedere come può realizzarsi questa perequazione tra le diverse categorie. Bisogna tener conto che per l'Aeronautica vi è un divieto a passare da una categoria all'altra. Infatti l'articolo 9 del decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, ammette il passaggio dall'una all'altra categoria solo per i graduati e militari di truppa. Per la Marina invece esiste una legge di emergenza e precisamente quella del 3 dicembre 1942, n. 1547, che ammette questo passaggio di categoria per i sottufficiali per sopperire a urgenti necessità determinate dalla guerra.

Di qui la necessità del presente disegno di legge. In questa materia, però, occorre procedere con cautela e perciò il disegno di legge prescrive norme precise affinché questi trasferimenti siano fatti con raziocinio. È ovvio

anzitutto (anche se nel disegno di legge non è detto) che i trasferimenti dovranno avvenire fra categorie affini. A parte questo, si stabilisce che la disposizione è transitoria, ovverosia vale soltanto per sei mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. I sottufficiali possono essere trasferiti soltanto a domanda; devono essere sottoposti a due mesi di tirocinio teorico professionale, per accertare l'idoneità per la nuova categoria. Infine si stabilisce quali devono essere i criteri che regolano la posizione di sottufficiali nelle categorie dove vengono trasferiti: essi conservano l'anzianità posseduta nella categoria d'origine e sono classificati con i pari grado della nuova categoria in base all'anzianità di servizio e ai precedenti di carriera. Con questo si salvaguardano anche i diritti alla carriera dei sottufficiali trasferiti.

Il disegno di legge, all'articolo 2, stabilisce anche i termini per la presentazione delle domande, stabilendoli in 60 giorni dalla data che sarà fissata dal Ministro della difesa.

Questi sono i criteri ispiratori del disegno di legge e poichè io ritengo che questo provvedimento sia molto utile e vantaggioso (anche perchè mira ad utilizzare questi sottufficiali tra i quali ve ne sono di veramente ottimi, perequando le diverse categorie, in modo che non si abbiano eccedenze o deficienze) lo raccomando all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, metto ai voti gli articoli del disegno di legge dei quali do lettura:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per la difesa, in relazione alla riduzione dei quadri prevista dal decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, di trasferire, con sua determinazione, sottufficiali in carriera continuativa della Marina militare da categorie eccedenti in altre deficitarie.

Analogamente, in relazione alla riduzione dei quadri prevista dal decreto legislativo 15 settembre 1947, n. 1220, è data facoltà al Ministro per la difesa di effettuare, in deroga all'articolo 9 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, trasferimenti di ruolo e categorie per i sottufficiali dell'Aeronautica militare in carriera continuativa.

(È approvato).

Art. 2.

I trasferimenti di cui al precedente articolo 1 hanno luogo a domanda.

Le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dal termine che sarà fissato dal Ministro per la difesa con sua determinazione.

(È approvato).

Art. 3.

I trasferimenti previsti dal precedente articolo 1 sono limitati ai sottufficiali che abbiano sostenuto, con esito favorevole, un esame a seguito di un tirocinio teorico-professionale e che siano stati giudicati idonei al trasferimento dalla competente Commissione di Avanzamento.

Il programma dell'esame e dei corsi di tirocinio, della durata di mesi due, sono stabiliti dal Ministro con sua determinazione.

(È approvato).

Art. 4.

I capi di prima, seconda e terza classe ed i secondi capi in carriera continuativa della Marina nonchè i sottufficiali in carriera continuativa dell'Aeronautica, trasferiti di categoria ai sensi dell'articolo 1, conservano l'anzianità posseduta nella categoria di origine e sono classificati con i pari grado della nuova categoria dalla competente Commissione di avanzamento in base all'anzianità di servizio ed ai precedenti di carriera.

(È approvato).

Art. 5.

La facoltà prevista dal precedente articolo 1 potrà essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,30.